COMUNE DI TORRE PELLICE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Regolamento di Polizia Urbana e Rurale

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – disposizioni generali

Articolo 1 – oggetto, finalità ed ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento denominato “Regolamento di Polizia Urbana e Rurale” disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge speciali, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio di competenza comunale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza pubblica, mediante l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'articolo 158 comma 2 dei D. Lgs. 31.03.1998, n. 112 e s.m.i.
2. Il presente regolamento disciplina altresì la parte del territorio avente vocazione agricola e soggetto a vincoli di natura paesaggistico-ambientale, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.
3. Per polizia amministrativa locale si intende l’insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'articolo 159 comma 2 del D. Lgs. 31/03/1998, n.112.
4. Il presente regolamento, per il conseguimento dei fini di cui al comma 1 e 2, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali al fine di:
   a) tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni;
   b) salvaguardare la sicurezza urbana, il decoro ambientale, la convivenza, la pubblica quiete e tranquillità delle persone, sia nel normale svolgimento dei mestieri, delle attività lavorative e delle occupazioni che nel riposo;
   c) educare alla mediazione sociale, alla convivenza e alla tolleranza mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una coscienza civile;
   d) garantire la protezione del patrimonio artistico e ambientale.
5. Per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione, e, per sicurezza pubblica, un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nel territorio comunale, la convivenza e la coesione sociale.
6. Il presente regolamento:
   a) è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, compresi portici, cortili, argini, canali e fossi fiancheggianti le strade, salvo diversa disposizione;
   b) è altresì applicabile per quelle violazioni previste dal presente regolamento che, sebbene aventi oggetto la proprietà privata, siano sanzionate ai fini della tutela di diritti od interessi prevalenti della collettività.
7. Il presente regolamento si applica indistintamente su tutto il territorio comunale.

8. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine regolamento, senza alcuna specificazione, si deve intendere con esso il presente regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

Articolo 2 – utilizzo del volontariato

1. Anche allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, l'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari, singoli o associati, con le modalità, nei casi e con i limiti del quadro normativo vigente e del Regolamento Comunale per l'Istituzione dei Volontari Civici (approvato con D.C.C. n. 67 del 25/11/2014 e eventuali s.m.i.).

CAPO II – della proprietà delle cose

Articolo 3 – divieto di ingresso nei fondi altrui

1. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso, previa verifica dell'esistenza delle stesse. E' consentito recintare il fondo esclusivamente secondo le prescrizioni del Regolamento edilizio comunale.
2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del Codice Civile, è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea e conforme segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.
3. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza di cui al presente Regolamento, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.
4. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, previa emanazione dell'ordinanza di cui al presente Regolamento, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, e per consentire le manutenzioni di canali irrigui e fossi di scolo da parte degli Enti territorialmente competenti che ne abbiano la gestione.
5. Salvo che il fatto non costituisca reato chiunque viola le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Articolo 4 - Proprietà dei frutti caduti dalle piante

1. I frutti caduti dalle piante, ancorché situate su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, se gli usi locali non stabiliscono diversamente, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.
2. I frutti caduti dalle piante, su proprietà private, appartengono al proprietario del fondo su cui cadono.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato chiunque viola le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

TITOLO II – UTILIZZO E DECORO DEL SUOLO PUBBLICO

CAPO I – utilizzo del suolo pubblico

Articolo 5 – occupazione dello spazio e del suolo pubblico

1. E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
   a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
   b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;
   c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 1, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
4. I provvedimenti autorizzativi di cui al comma 2, non potranno avere durata superiore al semestre.
5. La concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.
6. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso ed il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, oltre al rispetto delle norme del Codice della Strada, al preventivo pagamento di quanto dovuto in denaro per tassa o canone di occupazione.
7. Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito dovrà fare domanda al Sindaco indicando nella medesima l'estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell'occupazione, la durata della stessa ed il giorno d'inizio, allegando schizzo planimetrico indicante l'ingombro e l'esatta ubicazione del luogo interessato.
8. La domanda per l'occupazione di suolo pubblico deve essere presentata almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'occupazione, in caso contrario verranno applicate le tariffe d'urgenza stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento, oltre al pagamento della tassa o canone di occupazione.
9. L'occupazione non potrà avvenire prima del rilascio della concessione.
10. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza o emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per la tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio, può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione, che verrà rilasciato successivamente a sanatoria.
11. Nella situazione di cui al comma 10, l'interessato ha l'obbligo di:
    a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dal codice della strada e dal suo regolamento di attuazione;
    b) dare immediata, e comunque non oltre le 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione al Servizio Tecnico comunale e al Servizio Polizia Locale;
    c) presentare la domanda per il rilascio della concessione entro il primo giorno lavorativo successivo all'occupazione, qualora l'intervento ricada in giornata festiva.
12. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente articolo, occupa suolo pubblico senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00, se dall'occupazione deriva intralcio alla circolazione dei

veicoli e/o pedoni la sanzione è di € 200,00; alla sanzione pecuniaria ne consegue l'obbligo di ripristino dei luoghi.

Articolo 6 – occupazione per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco, apposita richiesta di concessione, da sottoporre al parere dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione, strutture che si intendono utilizzare, impianti elettrici, modalità di smaltimento rifiuti;
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali ed aree di particolare interesse architettonico e ambientale, è subordinato al parere favorevole della Giunta Comunale.
3. In presenza di una pluralità di richieste, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento, in caso contrario verranno applicate le tariffe d'urgenza stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento, oltre al pagamento della tassa o canone di occupazione di cui al precedente art. 5 comma 7 se dovuta.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
6. L'autorizzazione per l'occupazione può essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati previo sopralluogo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.
7. Chiunque, in qualità di organizzatore di manifestazione, non presente e/o irreperibile nel più breve tempo possibile durante lo svolgimento della stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
8. Chiunque organizza manifestazioni di qualsiasi tipologia occupando suolo pubblico senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00, se dall'occupazione deriva intralcio alla circolazione dei veicoli e/o pedoni la sanzione è di € 300,00; alla sanzione pecuniaria ne consegue l'obbligo di cessazione della manifestazione e di ripristino dei luoghi.

CAPO II – particolari divieti.

Articolo 7 – raccolte benefiche e manifestazioni di sostegno

1. Le raccolte benefiche di qualsiasi tipologia o le adesioni a manifestazioni di sostegno effettuate su aree pubbliche sono soggette ad autorizzazione per occupazione di suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate da apposito regolamento comunale.
2. Le attività di cui al comma precedente possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di organi statali o inserite in appositi elenchi regionali dell'Assistenzialismo, del volontariato o ONLUS. Qualora l'attività sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi, devono essere in possesso di delega in originale firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

3. In ogni caso sono vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00; se dall'occupazione deriva intralcio alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni la sanzione è di € 200,00; alla sanzione amministrativa consegue la cessazione immediata dell'attività.

Articolo 8 - divieto di giochi sul suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico o ad uso pubblico nonché su aree aperte al pubblico è vietato praticare giochi che possono arrecare intralcio o disturbo, procurare danni ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri.
2. E' fatta salva la possibilità di deroga a tale divieto in occasione di intrattenimenti temporanei a carattere locale e manifestazioni ludiche previamente autorizzate dall'autorità comunale o da questa promosse.
3. E', altresì, vietato praticare i giochi proibiti individuati ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00; se dalla violazione deriva intralcio alla circolazione dei veicoli o dei pedoni la sanzione è di € 300,00.
5. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 450,00.
6. Per la violazione del comma 3 del presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.

Articolo 9 – accattonaggio

1. E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.
2. E' vietato raccogliere questue o elemosine esponendo alla pubblica vista malformazioni o infortuni patiti.
3. E' vietata ogni forma di accattonaggio con utilizzo di minori o animali.
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
6. Se il fatto non costituisce reato chiunque viola le disposizioni del comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 300,00.

Articolo 10 – Campeggi

1. E' fatto divieto di praticare il campeggio su tutto il territorio comunale, esercitato con qualunque mezzo e qualsiasi forma, salvo che nelle aree all'uopo destinate ed autorizzate dal Comune a norma delle leggi vigenti in materia e dello strumento urbanistico.
2. Il Funzionario responsabile può autorizzare il campeggio nei soli casi di insediamenti temporanei, limitati per periodo e per luogo, nel rispetto della normativa igienico sanitaria e della L.R. 22/02/2019 n. 5 e s.m.i.

3. L’accertamento di infrazioni all’autorizzazione di cui al comma precedente da parte di anche un solo partecipante al campo comporta la decadenza dell’autorizzazione, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti.
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00. La violazione delle prescrizioni del comma 2 comporta la sanzione del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00; alla sanzione ammnistrativa consegue l’obbligo della cessazione dell’attività.

CAPO III – manutenzione delle aree verdi

Articolo 11 – pulizia dei terreni incolti, dei prati e dei boschi

1. E’ vietato mantenere qualsiasi terreno in stato di gerbido tale da costituire focolai di diffusione di organismi nocivi pericolosi per le colture agrarie e forestali o per la salute pubblica *(ambrosia artemiisifolia – heracleum mantegazzianum)*. I proprietari, i conduttori ovvero gli aventi diritto, hanno l’obbligo di mantenere i terreni agricoli incolti, le aree scoperte di uso privato, i luoghi di uso comune dei fabbricati, i terreni non edificati, i prati ed i boschi liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone ed ai fondi limitrofi e per prevenire l’insorgenza di incendi, di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.
2. I proprietari, i conduttori ovvero gli aventi diritto dei terreni circostanti gli abitati sono obbligati a ripulire i medesimi da arbusti e sterpaglie per una distanza di almeno 5 metri dal confine dei fabbricati, a procedere allo sfalcio dell’erba ed alla successiva fienagione o rimozione dei residui vegetali.
3. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
4. In caso di inadempienza degli obblighi dei commi precedenti l’amministrazione comunale esegue le necessarie operazioni ponendo a carico dell’inadempiente le spese, ovvero mediante recupero delle somme anticipate per l’esecuzione dei lavori.

Articolo 12 – Impianto di alberi e siepi presso i confini. Recisione di rami protesi e radici

1. La piantumazione di alberi o di siepi lungo le sedi viarie per arredo ovvero per coltura del terreno o bosco, deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dal C.C. e dalle leggi forestali nonché dal vigente codice della strada.
2. Le siepi vive devono essere potate in modo da non restringere o danneggiare l’altrui proprietà e le strade nonché a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale o limitando il passaggio di pedoni e veicoli.
3. In caso di trascuratezza del proprietario, l'Autorità comunale farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione accertata.
4. Il piantamento di siepi o alberi vari deve avvenire rispettando le distanze dai confini secondo la seguente tabella:

OGGETTO	**DISTANZE**
PIANTE DI ALTO FUSTO	Mt 15 dal confine del fondo limitrofo. Mt 5 da fossi e corsi d’acqua non demaniali. Mt 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell’argine dei corsi d’acqua demaniali.
CILIEGIO DA FRUTTO e NOCCIOLO	Mt 5 dal confine del fondo limitrofo.

PIANTE DA FRUTTO	Mt 3 dal confine del fondo limitrofo.
VITI, ACTINIDIE, MIRTILLI e PICCOLI FRUTTI IN GENERE	Mt 3 dal confine del fondo limitrofo.
PIANTE ORNAMENTALI POSTE A DIMORA NELLE VICINANZE DI ABITAZIONI PRIVATE IN AREA RECINTATA	Distanze previste dagli artt. 892 e 893 del Codice Civile.
PIANTE FRUTTIFERE E NON, PURCHE' NON COSTITUISCANO PIANTAMENTO	Distanze previste dagli artt. 892 e 893 del Codice Civile.
SIEPI DI ALTEZZA INFERIORE A MT 2	Mt 0,5 dal confine del fondo limitrofo.
SIEPI DI ALTEZZA SUPERIORE A MT 2	Mt 1,5 dal confine del fondo limitrofo.
BOSCO CEDUO CONFINANTE CON TERRENI AGRICOLI COLTIVATI	Mt 5 dal confine del fondo limitrofo.
TERRENI GIA' AGRICOLI RESI SUCCESSIVAMENTE INCOLTI RELATIVAMENTE AD INFESTANTI SIA ARBOREI CHE ARBUSTIVI	Mt 5 dal confine del fondo limitrofo.
QUALORA LA DISTANZA TRA GLI APPEZZAMENTI DI TERRENO SIA INFERIORE A MT 15 A CAUSA DELLA PRESENZA TRA I DUE DI UNA STRADA, LE DISTANZE DEI PIANTAMENTI PER LE PIANTE DI ALTO FUSTO E PER I CILIEGI SELVATICI	Mt 15 dal confine del fondo limitrofo.
QUALORA LA DISTANZA TRA GLI APPEZZAMENTI DI TERRENO SIA INFERIORE A MT 15 A CAUSA DELLA PRESENZA TRA I DUE DI UNA STRADA, LE DISTANZE DEI PIANTAMENTI PER LE PIANTE DI ALTO FUSTO E PER I CILIEGI SELVATICI	Mt 5 dal confine del fondo limitrofo.

5. Le distanze anzidette non si debbono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad un'altezza che non ecceda la sommità del muro.
6. Ai sensi dell'art. 896 del C.C., in mancanza di usi locali, il proprietario del fondo su cui si addentrano le radici di alberi del vicino, può tagliarle direttamente.
7. fatte salve le norme del Codice della Strada chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00. Dalla sanzione deriva l'obbligo di rimozione delle piante o siepi piantate.

TITOLO III – NORME DI CIVILE CONVIVENZA

CAPO I – decoro pubblico

Articolo 13 – comportamenti vietati

1. E' vietato qualsiasi comportamento che pregiudichi la libera fruizione degli spazi collettivi o danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente; in particolare è vietato:

a) soddisfare alle proprie esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati;
b) immergersi o bagnarsi nelle fontane e nelle acque pubbliche o farne un uso improprio; la balneazione è regolamentata dal DPGR N. 10/R del 28/7/09 rif. alla Legge Regionale n. 2/2008;
c) depositare oggetti qualsiasi davanti ed ai lati degli edifici, fatta eccezione per i cartoni lasciati davanti ai negozi dai commercianti nelle ore previste per il ritiro da parte della ditta incaricata o ciotole per permettere ai cani di abbeverarsi solamente durante l'orario di apertura dei negozi e opportunamente mantenute pulite, per evitare che le ciotole diventino ricettacolo d'insetti o creino problemi di igiene;
d) occupare l'area della sede stradale adibita al transito pedonale con espositori, cavalletti e simili se non espressamente autorizzato;
e) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato; produrre stillicidio di acqua o altri liquidi sulla sede stradale;
f) utilizzare balconi, terrazzi e giardini visibili dalla pubblica via come deposito di relitti o di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze del tutto eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
g) scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie o altro da balconi o finestre prospicienti piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico;
h) stendere nelle ore diurne panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la via pubblica;
i) eseguire la pulizia di cose, veicoli e animali su aree pubbliche;
j) insozzare le pubbliche vie, altresì con abbandono di rifiuti;
k) distribuire cibo a piccioni ed animali randagi di qualsiasi genere su tutto il territorio, salvo quelli appartenenti alle colonie feline regolarmente istituite sul territorio;
l) appoggiare o legare biciclette, ciclomotori e motocicli alle barriere di protezione dei monumenti;
m) ostacolare o intralciare il libero passaggio dei pedoni o impedendo l'accesso ad edifici pubblici o privati.
n) lasciare in sosta in area pubblica, o privata di uso pubblico, veicoli che possono imbrattare il suolo con perdite di liquidi meccanici vari.

2. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere a), b), c), i), j), l) e n) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00.
3. Chiunque viola le altre disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.
4. La sanzione amministrativa prevista per la violazione del comma 1 lettera n) del presente articolo è applicabile per ogni giorno di sosta.

Articolo 14 - misure a tutela dei beni pubblici e privati

1. E' vietato effettuare scritte o disegni, collocare direttamente o indirettamente volantini, adesivi, locandine manifesti contenenti qualsiasi tipologia di messaggio sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, monumenti, colonnati, luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti, muri in genere, panchine, sede stradale, marciapiedi, cartelli segnaletici e targhe con la denominazione delle strade o i numeri civici dei fabbricati, parapetti dei ponti, alberi e qualsiasi altro manufatto o infrastrutture, salva espressa autorizzazione in deroga.
2. E' vietato spostare e/o danneggiare panchine, arredi urbani, cassonetti RSU, rastrelliere, dissuasori di sosta o di velocità e ogni altro elemento di arredo destinato a pubblico servizio o pubblica utilità.

3. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, con spese a carico del trasgressore.
4. E' vietato arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti.
5. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola il comma 1 del presente articolo su beni che non siano qualificabili, a norma di legge, "beni culturali" è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
   a) da € 75,00 a € 450,00, qualora il trasgressore provveda entro dieci giorni dalla contestazione della violazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione al ripristino dello stato dei luoghi;
   b) di € 300,00, qualora il trasgressore non provveda entro dieci giorni dalla contestazione o notificazione della violazione al ripristino dello stato dei luoghi;
   c) si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.
6. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola il comma 1 del presente articolo su beni qualificabili, a norma di legge, "beni culturali" è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 500,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. E' sempre disposto il sequestro amministrativo. In tal caso il Comune o il proprietario provvederà al ripristino con spese a carico del trasgressore.
7. Salvo che il fatto non costituisca reato chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00; se dal fatto deriva pericolo per le persone, gli animali o le cose la sanzione è di € 300,00

Articolo 15 - luminarie natalizie

1. La collocazione da parte dei privati di luminarie natalizie con attraversamento della carreggiata di strade pubbliche o aperte al pubblico, nel periodo che va dal 15 novembre al 15 gennaio di ogni anno, sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è soggetto ad una richiesta finalizzata al rilascio di apposita autorizzazione, da presentarsi all'ufficio competente almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni di montaggio.
2. La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici e deve presentare al Comune una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza.
3. In assenza di tale dichiarazione l'Amministrazione comunale intima al proprietario di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, gli impianti verranno rimossi e le spese saranno a carico dei soggetti installatori qualora individuati ovvero dei committenti.
4. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.
5. Per l'eventuale utilizzo di infrastrutture comunali è necessario richiedere la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente; è comunque fatto divieto di utilizzare pali della pubblica illuminazione e alberature quale supporto per tesate di luminarie.
6. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.
7. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Articolo 16 - addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, per tutta la durata delle festività religiose e civili, non è richiesta alcuna autorizzazione per decorare strade e facciate di edifici con addobbi, drappi e festoni, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e dalle vigenti norme sulla circolazione stradale.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

Articolo 17 - disciplina della distribuzione di volantini pubblicitari, opuscoli e altri simili oggetti

1. Nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, sono vietati il lancio, la distribuzione e la diffusione, non regolata ai sensi del presente articolo o dallo specifico regolamento sulla pubblicità, di volantini e magneti pubblicitari, opuscoli, quotidiani o riviste gratuite o altro materiale divulgativo.
2. I quotidiani, le pubblicazioni in genere, anche gratuite, gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi sono distribuiti soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone o mediante diffusione con prelevamento da appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico è autorizzata dall'Amministrazione con specifici provvedimenti.
3. La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, previa comunicazione all'ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.
4. E' fatto obbligo al soggetto responsabile dell'attività di distribuzione e vendita di cui ai commi precedenti di avvalersi di personale e collaboratori nel rispetto delle leggi, regolamenti e disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali vigenti.
5. I soggetti committenti la distribuzione di quotidiani, pubblicazioni in genere, anche gratuite e/o materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 3.
6. Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria condotte per conto di un soggetto di cui al precedente comma 5 in violazione delle disposizioni del presente articolo e risulti da parte degli stessi l'omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini, degli opuscoli o di simili materiali divulgativi, i medesimi rispondono in concorso delle violazioni commesse ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 450,00.

CAPO II - Tutela della quiete pubblica, dell'incolumità delle persone e della sicurezza sul territorio

Articolo 18 - divieto di suoni e schiamazzi

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone. In particolare:

a) nelle abitazioni private gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non essere distintamente percepibili dai vicini e da non recare molestia o disturbo;
b) a bordo dei veicoli gli apparecchi radiofonici o apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione di musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali affinché il suono non sia udibile dall'esterno del veicolo stesso e da non recare molestia o disturbo.

2. Chiunque faccia uso, in luogo privato, di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali tutti i giorni tra le ore 12.00 e le ore 15.00 e tra le ore 22.00 e le ore 09.00, salvo l'insonorizzazione del locale in cui lo stesso strumento musicale è usato.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.
4. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 450,00.
5. In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare il disturbo. In caso di inottemperanza all'ordine impartito si procederà a termini di legge.

Articolo 19 - uso dei dispositivi antifurto

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a quindici minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora deve impedire che il difettoso funzionamento del sistema d'allarme possa arrecare disturbo. A tal fine deve esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di un soggetto reperibile, in grado di far cessare il disturbo.
3. Fatta salva l'applicabilità del Codice della Strada, nel caso di difettoso funzionamento del sistema di allarme posto su veicolo, la Polizia Locale o altra Forza di polizia può disporre la rimozione del veicolo, con spese a carico del trasgressore.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Articolo 20 - emissioni di fumo e abbruciamenti vari

1. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è consentito su aree pubbliche appositamente attrezzate. E', altresì, consentito sulle aree private purché non provochi immissioni di fumo che rechino danno o significativa molestia.
2. E' vietato, su tutto il territorio l'abbruciamento di materiale vegetale, di cui all'art. 10, comma 2 della L.R. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità.
3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00, alla sanzione consegue l'obbligo di immediata estinzione del materiale.

4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 300,00.

Articolo 21 – ripari ai pozzi cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti od esistenti su spazi pubblici o privati devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto o di altri ripari atti ad impedire la caduta accidentale all'interno di persone, animali, oggetti od altri materiali di qualsiasi natura.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00. Se dal fatto deriva pericolo per le persone o per gli animali la sanzione è di € 400,00. Dalla sanzione deriva l'obbligo della messa in sicurezza.

Articolo 22 – segnalazioni per verniciature

1. Chiunque proceda a verniciare porte, finestre, cancellate o qualsiasi altro manufatto adiacente al pubblico passaggio ovvero ad imbiancare facciate o muri di recinzioni adiacenti a pubblico passaggio, deve apporre ripari e segnalazioni per evitare imbrattamenti ai passanti o alle cose.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

TITOLO IV – DEI FABBRICATI

CAPO I – decoro e sicurezza dei fabbricati

Articolo 23 – disciplina

1. La costruzione di qualsiasi tipologia di fabbricati è soggetta a tutte le norme tecniche e/o di attuazione del regolamento edilizio comunale relative ai fabbricati.

Articolo 24 – manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza dei fabbricati

1. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o altre costruzioni sono tenuti ad assicurare un buono stato di conservazione degli stessi, al fine di garantire la pubblica incolumità.
2. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o altre costruzioni, che risultino disabitati, in stato di abbandono o comunque non utilizzati devono chiudere tutte le zone d'accesso all'immobile in modo tale da impedire o quantomeno rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi ed assicurare a tal fine idonee forme di vigilanza.
3. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo dei fabbricati devono provvedere alla periodica pulizia ed alla decorosa manutenzione di facciate ed aggetti di facciate degli edifici, serrande, infissi, vetrine, bacheche e tende esterne, inferriate dei giardini e qualsiasi recinzione dei medesimi.
4. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo dei fabbricati devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilivi, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio, anche in seguito ad insozzamento derivante dalla presenza di animali sinantropi. Tale obbligo è esteso ai portici e ai percorsi pedonali privati ad uso pubblico ed anche pubblici, qualora adiacenti alle fronti degli edifici ed a diretto servizio degli stessi.
5. I proprietari, i detentori, i possessori e comunque i titolari di atti amministrativi atti al recupero, restauro, manutenzione e costruzione edile sono tenuti, entro la validità

temporale dell'atto amministrativo rilasciato o depositato, al completamento ed alla decorazione delle facciate degli edifici prospettanti sul suolo pubblico.

6. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospicente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
7. E' vietato bagnare il suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio quando, a causa di basse temperature esterne vi sia il pericolo di formazione di ghiaccio.
8. In caso di pioggia le tende sovrastanti il suolo pubblico o soggette a pubblico passaggio devono essere riavvolte se i gocciolamenti costituiscono disagio o per l'incolumità delle persone.
9. in caso di presenza di ghiaccio sulle tende sovrastanti il pubblico passaggio, il ghiaccio stesso deve essere rimosso evitando pericolo ai passanti
10. Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza non inferiore a mt. due (2,00).
11. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi l'Amministrazione Comunale intima al proprietario, al detentore o al possessore a qualsiasi titolo di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, il Comune può intervenire in sostituzione del proprietario o di altro obbligato addebitando ad essi il costo. Qualora dal mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti derivi un grave ed imminente pericolo per l'incolumità pubblica, l'Amministrazione Comunale interviene in sostituzione del proprietario o di altro obbligato, anche con interventi temporanei (quali transennature, ecc.), addebitando ad essi il relativo costo.
12. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nome, l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'amministratore.
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 6, 7, 9 e 10 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00; se dalla violazione deriva pericolo per le persone, gli animali o le cose la sanzione è di € 400,00.
14. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4, 5, 8 e 12 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 180,00.

Articolo 25 - Scolo delle acque

1. I cortili, le vie, gli orti, le aree annesse alle abitazioni debbono avere uno scolo delle acque sufficiente ad evitare impaludamenti.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 a € 240,00, dalla violazione consegue l'obbligo di provvedere alla realizzazione degli scoli mancanti.

Articolo 26 - Sgombero della neve

1. I proprietari e gli amministratori o gli eventuali conduttori di edifici a qualunque scopo destinati e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso degli stabili, durante ed a seguito di nevicate hanno l'obbligo di provvedere alto sgombero della neve e del ghiaccio che si forma su tetti, gronde, balconi o terrazzi, osservando tutte le cautele che si rendano opportune e necessarie per non recare danno alle persone o alle cose sottostanti. A tal fine devono essere delimitate e segnalate le zone di caduta, per non creare pericolo o pregiudizio alla circolazione pedonale o veicolare, avendo cura di comunicare all'Autorità i provvedimenti adottati in situazioni di emergenza.

2. I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio.
3. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
4. I marciapiedi, i passi carrai ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi debbono essere sgomberati dalla neve e dal ghiaccio; si devono inoltre coprire o cospargere con materiale antisdrucciolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo ove transitano i pedoni; a tal fine, il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi, a tutela della sicurezza delle persone
5. Salvo diversa disposizione dovuta a stato di emergenza, la neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla sul verde pubblico, a ridosso di siepi o piante, o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.
6. E' fatto divieto di scaricare la neve nei canali.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

TITOLO V – DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

CAPO I – commercio

Articolo 27 – disciplina

1. Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.
2. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.
3. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.
4. Qualora, negli esercizi di cui al comma 3, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.
5. Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.
6. Ogni merce esposta per la vendita non dovrà sporgere dalla soglia dell'esercizio e comunque non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i pedoni ed i veicoli per la deambulazione assistita e comunque non oltre i limiti dell'area autorizzata.
7. Previa autorizzazione, è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola; essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo per i passanti. Le medesime norme si applicano anche agli altri esercizi che espongano qualsivoglia materiale pubblicitario.
8. E vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.
9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Articolo 28 - dehors, elementi di arredo ed esposizioni

1. Ai titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande i cui locali prospettino su spazio occupabile, può essere rilasciata, quale ampliamento della superficie di somministrazione autorizzata ex art. 86 T.U.L.P.S., l'autorizzazione, stagionale o permanente, per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehor.
2. Le strutture utilizzate dovranno essere conformi a quanto previsto dal vigente regolamento in materia e lo spazio occupato è sottoposto alla tassazione secondo le tariffe vigenti in materia di occupazione del suolo, canone ricognitorio e raccolta rifiuti solidi urbani.
3. I titolari di esercizi artigianali potranno essere autorizzati all'occupazione del suolo esclusivamente mediante elementi di arredo urbano, non funzionali al servizio assistito alla clientela dei prodotti di loro produzione.
4. I titolari di esercizi commerciali potranno essere autorizzati all'occupazione del suolo mediante strutture espositive dei propri prodotti esclusivamente nel rispetto delle norme dettate in materia dal Codice della Strada,
5. Chiunque, in assenza di autorizzazione cui al comma 1 del presente articolo, installa o utilizza, in ampliamento alla superficie di somministrazione autorizzata, elementi finalizzati al servizio assistito alla clientela, è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla normativa regionale vigente in materia di ampliamento della superficie di somministrazione.
6. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00.

Articolo 29 - vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e di bevande alcoliche

1. Al fine di garantire la sicurezza del territorio comunale, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo), è vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica, nonché di ogni altra bevanda posta in contenitori di vetro o lattina, da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, degli esercenti il commercio su area pubblica e degli esercizi artigianali e commerciali nonché mediante distributori automatici.
2. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00.

Articolo 30 - modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro del territorio

1. L'Amministrazione Comunale, in accordo con le associazioni di categoria degli operatori economici, promuove un sistema integrato di azioni tese a conseguire, tramite la prevenzione dei fenomeni di illegalità ed inciviltà diffusa, una ordinata convivenza civile nel territorio comunale, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche quali luoghi di ritrovo ed aggregazione anche giovanile per l'educazione alla convivenza e la conoscenza delle regole dettate per la sicurezza sulle strade e la tutela della quiete.
2. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e degli assimilabili luoghi di ritrovo, ai fini di una ottimale collaborazione con l'Amministrazione Comunale hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete; in particolare hanno l'obbligo di:

a) sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene e al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti dei residenti;
b) svolgere adeguata azione informativa all'interno ed all'esterno del locale circa l'entità delle sanzioni previste per chi disturba la quiete pubblica e viola le norme poste a tutela dell'igiene e per chi consuma alimenti o bevande, in orario non consentito, all'esterno dei locali o degli spazi di pertinenza.

3. I gestori, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e dei relativi spazi pertinenziali, hanno l'obbligo di mantenere liberi gli spazi da ogni ingombro e rifiuto collegato con l'attività svolta, e a collocare, durante l'orario di apertura, appositi contenitori di raccolta provvedendo al loro svuotamento. Oltre a tali obblighi, gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentirne l'utilizzo gratuito alla clientela.
4. Nei casi di occupazione abusiva del suolo pubblico a fine di commercio, a norma dell'art. 3 commi 16 e 17 della Legge 15 luglio 2009 n. 94, il Sindaco può ordinare la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a 5 giorni, e comunque fino all'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Questa disposizione si applica anche nel caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 3 primo periodo. E' fatto salvo l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00. Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita a norma del D.M. 5 agosto 2008, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00. Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita a norma del D.M. 5 agosto 2008, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

CAPO II – pubblici esercizi

Articolo 31 - Intrattenimenti nei pubblici esercizi

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli esercizi pubblici destinati, in forma prevalente, ad attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, pizzerie, pub, ecc.) presso i quali si intende anche svolgere, a vario livello, attività complementari con caratteristiche di spettacolo od intrattenimento.
2. Vengono definite le seguenti tre categorie di svolgimento delle attività complementari di cui al precedente comma 1:
   a) piccolo trattenimento musicale composto da musica di sottofondo, accompagnamento e compagnia, per cui si intende quella diffusa, a carattere di "sottofondo", mediante impianti radiofonici, stereofonici, di filodiffusione, Juke-box, apparecchi televisivi (anche abilitati a trasmettere su reti codificate) e simili, che funzionino senza la presenza di appositi soggetti quali: 'conduttori", 'intrattenitori", "disk jockey" e similari e le cui emissioni sonore consentano la normale conversazione tra i clienti;

b) musica ed attività di allietamento, per cui devono intendersi quelle attività di trattenimento organizzate unicamente allo scopo di allietare la clientela, aventi carattere di complementarietà e sussidiarietà rispetto all'attività principale di somministrazione, senza prevalere sulla medesima, comunque svolte nei limiti ed alle condizioni indicate al successivo comma 5; rientrano in tale categoria, a titolo di esempio, le esecuzioni o esibizioni musicali dal vivo, senza l'ausilio di strumenti di amplificazione, le esibizioni di piano bar, con o senza cantanti, i piccoli spettacoli di arte varia (numeri di magia, di comicità, di abilità, ecc.).;
c) musica, ballo, spettacoli e concerti esercitati in parti del locale appositamente destinate ed allestite modificando l'ordinaria disposizione degli ambiti di somministrazione, fra cui si intendono tutte quelle iniziative spettacolari o di trattenimento che costituiscono, di per sé, motivo di attrazione per il pubblico e quindi assumono ad ogni effetto di legge, la connotazione di "locale di pubblico spettacolo". Rientra in tale categoria l'attività di ballo, l'attività denominata "Karaoke", la riproduzione musicale effettuata con adeguate strumentazioni azionate da apposito soggetto (disk jockey) ed in genere ogni tipo di concerto, la cui musica sia diffusa mediante amplificazione del suono, a cui il pubblico partecipa attivamente o assiste passivamente.

3. Il titolare del pubblico esercizio che intende svolgere le attività indicate al comma 2, dovrà osservare le prescrizioni e condizioni di cui ai seguenti commi 4 e 5.
4. L'attività di cui alla lettera a) del precedente comma 2, non è soggetta ad alcun provvedimento legittimante da parte di questa Amministrazione, ma le emissioni sonore non dovranno essere diffuse o udibili dall'esterno del locale.
5. L'attività di cui alla lettera b) del precedente comma 2, non è soggetta ad alcun provvedimento legittimante da parte di questa Amministrazione, ma dovrà rispettare le seguenti condizioni di esercizio:
   a) l'assetto ordinario del locale non deve essere modificato mediante interventi od allestimenti, anche temporanei, finalizzati all'accoglimento prolungato dei clienti o alle esecuzioni delle performances;
   b) non dovrà essere fatto pagare agli avventori alcun biglietto di ingresso;
   c) durante le diffusioni musicali non potrà essere organizzata o favorita attività di ballo da parte dei clienti;
   d) le esibizioni musicali, canore ed i piccoli spettacoli di arte varia devono tenersi nei medesimi ambienti del locale ove la clientela accede per la consumazione;
   e) ogni attività supplementare rispetto a quella di somministrazione dovrà comunque cessare alle ore 24.00;
6. L'attività di cui alla lettera c) del precedente comma 2 è soggetta alle seguenti condizioni di esercizio:
   a) autorizzazione di cui all'art. 68 T.U.L.P.S., da parte del Settore comunale competente, previo accertamento dei requisiti di agibilità ed idoneità del locale ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S., con le modalità previste nel regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nel caso che la capienza del locale sia superiore a 100 (cento) persone l'esercente dovrà ottenere lo specifico Certificato di Prevenzione Incendi;
   b) Nella fase istruttoria del procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni per le attività di cui al presente punto sarà acquisita tutta la documentazione necessaria, che potrà variare di volta in volta, in base alia tipologia di attività che si intende effettuare;
   c) sensi del D.P.C.M. 16/04/1999, n. 215, nel caso di utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, il titolare o gestore, avvalendosi di un tecnico competente in acustica, dovrà verificare se l'impianto utilizzato ha caratteristiche tecniche idonee a determinare, potenzialmente, il superamento dei limiti previsti (art. 2 D.P.C.M. citato); il tecnico dovrà, al riguardo, redigere una relazione che, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del

D.P.R. 445/2000, da parte del titolare/gestore, dovrà essere conservata presso il locale ed esibita, su richiesta, agli organi di controllo.

d) Il provvedimento legittimante all'attività, rilasciato ai sensi dell'art. 68 T.U.L.P.S., conterrà le specifiche prescrizioni per la regolare conduzione dell'attività.

7. La violazione della disposizione di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
8. La violazione delle disposizioni di cui al comma 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 666 del Codice Penale.
10. Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita a norma dei D.M. 5 agosto 2008(15), il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267(16).
11. Le norme del presente articolo si applicano altresì ai circoli privati, autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ex art. 86 T.U.L.P.S., qualora intendano offrire ai soci intrattenimenti musicali o concerti dal vivo.
12. Per quanto concerne le attività delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi di intrattenimento, si rimanda alle disposizioni del vigente Regolamento Comunale in materia, approvato con D.C.C. n. 11 del 30/04/2015 ed eventuali s.m.i..

CAPO III – mestieri

Articolo 32 - opere dell'ingegno a carattere creativo

1. L'attività di esposizione o vendita di opere dell'ingegno a carattere creativo è ammessa solo nelle aree appositamente individuate dal Regolamento Comunale in materia di commercio su area pubblica.
2. Gli operatori del proprio ingegno sono autorizzati alla vendita di oggetti realizzati personalmente, quali:
   a) disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili;
   b) monili, soprammobili, chincaglierie o accessori vari;
   c) scritti di propria produzione, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.
3. Per l'esercizio di dette attività deve essere richiesta la concessione di occupazione suolo pubblico mentre non è necessaria l'autorizzazione commerciale ai sensi delle leggi vigenti.
4. Non sono considerati operatori del proprio ingegno, e sono quindi soggetti alla disciplina del commercio su aree pubbliche, chi vende od espone alla vendita al dettaglio opere non prodotte personalmente o di tipo seriale.
5. Non sono considerati operatori del proprio ingegno e quindi non possono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività su area pubblica, coloro che speculano sull'altrui credulità o pregiudizio come indovini, cartomanti, chiromanti, giochi di sortilegio, esorcismi e simili.
6. Chiunque espone per la vendita o vende opere dell'ingegno a carattere creativo al di fuori delle aree individuate dal Regolamento Comunale in materia di commercio su area pubblica, in violazione delle altre disposizioni del presente articolo e dei provvedimenti attuativi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.
7. L'attività di esposizione o vendita di opere non prodotte personalmente o di tipo seriale è soggetto all'applicazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Articolo 33 - artisti di strada

1. Ai sensi della Legge Regione Piemonte 15 luglio 2003, n. 17, si intendono per artisti di strada coloro che, liberamente ed in forma isolata, svolgono l'attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature; tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore (giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, o similari) e conseguentemente non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.
2. Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è consentito di norma in tutto il territorio comunale con i limiti e le modalità eventualmente indicate dall'Amministrazione Comunale. Le presenti attività non possono essere svolte:

a) davanti alle entrate di chiese o edifici di culto negli orari delle funzioni;
b) in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali;
c) in prossimità di scuole negli orari di fruizione delle stesse;
d) tra le ore 23.00 e le ore 9.00 del giorno successivo;
e) davanti all'ingresso dei negozi.

3. I soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio della loro attività, debbono limitare l'amplificazione, e devono osservare ogni disposizione dettata dal Comune per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale.
4. Il Sindaco con propria ordinanza può stabilire, anche in deroga, gli orari di svolgimento delle attività degli artisti di strada, in considerazione della stagione, del luogo o della particolarità dell'attività.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00. In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare il disturbo. In caso di inottemperanza all'ordine impartito si procederà a termini di legge.

Articolo 34 – mestieri rumorosi e attività hobbistiche rumorose

1. I macchinari industriali e similari (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) devono essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2. Le attività e le lavorazioni rumorose, salvo le deroghe concesse dall'Amministrazione Comunale e le attività disciplinate dal vigente Regolamento Comunale Acustico, sono consentite nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00; nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.
3. Gli orari di cui al comma 2 si applicano anche alle attività hobbistiche e domestiche, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, quelle hobbistiche, di giardinaggio e bricolage.
4. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita sulle aree pubbliche. Deve, comunque, essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico.
5. Salvo che il fatto non costituisca reato le violazioni di cui ai precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni, delle attività e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

TITOLO VI – DELLE STRADE

CAPO I – manutenzione delle strade

Articolo 35 – strade pubbliche, poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica

1. Le strade vicinali, essendo assimilate dall'art. 2 del C.d.S. alle strade comunali, sono soggette alle norme vigenti per le strade pubbliche.
2. I conduttori e/o i frontisti dei terreni che si affacciano sulle strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica devono mantenerle in buono stato di percorribilità, efficienza, integre, transitabili e costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo con la dovuta pendenza verso i lati aprendo, se del caso, una cunetta o un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati.
3. I fossi delle strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica devono, a cura dei frontisti, almeno una volta l'anno, essere puliti e spurgati. In caso di trascuratezza od inadempienza, fermo restando la violazione accertata, l'Amministrazione provvederà direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti.
4. I proprietari, i conduttori dei fondi e i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia e di scolo nonché le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatosi.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00. Se dalla violazione del presente articolo deriva pericolo alle persone o intralcio alla circolazione di veicoli e pedoni la sanzione è di € 300,00, in ogni caso deriva l'obbligo del rispristino dei luoghi.
6. In caso di inadempienza al ripristino dei luoghi provvede l'amministrazione e le spese saranno a carico dell'inadempiente.

Articolo 36 – tutela delle strade

1. E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle strade di qualsiasi tipologia esse siano.
2. E' fatto divieto, altresì, di ostruire la sede delle strade di qualsiasi tipologia esse siano, in tutto od in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dal Regolamento vigente sull'occupazione temporanea di suolo pubblico.
3. Sono proibiti gli scavi, anche se temporanei, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali, e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, il riempimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.
4. E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bituminati.
5. I muri adiacenti alle strade di qualsiasi tipologia esse siano e alle piazze comunali franati sulle stesse devono essere riparati dal proprietario del terreno soprastante.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00. Se dalla violazione del presente articolo deriva pericolo alle persone o intralcio alla circolazione di veicoli e pedoni la sanzione è di € 300,00, in ogni caso deriva l'obbligo del rispristino dei luoghi.
7. In caso di inadempienza al ripristino dei luoghi provvede l'amministrazione e le spese saranno a carico dell'inadempiente

Articolo 37 – distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio dell'attività agricola

1. E' vietato occupare le strade pubbliche con trattori e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali.
2. E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.
3. Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di mt uno dal ciglio del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di mt uno dal confine stradale.
4. I frontisti delle strade di uso pubblico, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale, ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzagna di larghezza minima di mt tre, qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada, e di larghezza minima di mt uno, nei casi di aratura parallela alla stessa.
5. Le distanze di rispetto per l'aratura previste dal comma 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui i fondi agricoli siano confinanti con i canali irrigui ed i fossi di scolo delle acque meteoriche.
6. Per lo scavo di fossi o canali lungo il confine, si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale considerato.
7. Per lo scavo dei fossi o dei canali lungo i cigli delle strade, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.
8. I conduttori e/o i frontisti delle strade pubbliche devono provvedere a regolare con periodiche ceduazioni e/o tagli di contenimento siepi, arbusti, alberi, colture orticole, floricole e simili (es. mais, girasoli ecc.), devono inoltre recidere rami, radici e ricacci delle piante in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, alterino il manto stradale o creino pericolo per la circolazione. In particolare, per quanto riguarda le sedi viabili, a partire da mt 20 dalla tangenza delle curve e mt 20 oltre a tutto lo sviluppo della curva, le siepi, le piante e le colture di cui sopra non dovranno essere di altezza superiore a mt 0,80. Fatte salve le disposizioni dell'art 29 del C.d.S., il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione straordinaria, con l'emanazione di specifiche ordinanze indicanti la localizzazione e le tipologie di intervento necessarie alle finalità di cui sopra.
9. E' fatto altresì obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di recidere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.
10. Qualora a seguito di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi cresciuti in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
11. Chiunque viola le prescrizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento delle seguenti somme:
    a) per la violazione del comma 1, 8, 9 e 10 da € 25,00 a € 150,00 ne consegue l'obbligo di rimozione della macchina agricola, se dalla violazione deriva danno alla strada, intralcio o pericolo per la circolazione la sanzione è di € 300,00 con l'obbligo del ripristino dei luoghi;
    b) la violazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 da € 50,00 a € 300,00, se dalla violazione consegue danno al manufatto la sanzione è di € 400,00 in entrambi i casi ne consegue l'obbligo di ripristino dei luoghi.

Articolo 38 – irrigazione

1. L’irrigazione, in prossimità o lungo qualsiasi tipologia di strada deve essere effettuata nel rispetto delle norme del codice della strada.
2. Gli aventi diritto sui terreni adiacenti a strade sui quali si effettua l’irrigazione devono collocare gli apparecchi per l’irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata; inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l’acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale o le proprietà confinanti.
3. La presenza di impianti irrigui a meno di un metro dalla sede stradale deve essere indicata con idonea segnaletica.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00. Se dalla violazione deriva pericolo alle persone, animali o cose o intralcio alla circolazione di veicoli e pedoni o allagamento delle proprietà confinanti la sanzione è di € 300,00, in ogni caso deriva l’obbligo del rispristino dei luoghi.

TITOLO VII – DEI CORSI D’ACQUA

CAPO I – condotta delle acque

Articolo 40 – deflusso delle acque

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi su corsi d’acqua demaniali sono disciplinati dal R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche). Ai sensi del citato decreto è vietato apportare qualsiasi variazione od innovazione al corso delle acque pubbliche o comunque correnti su sedime demaniale senza autorizzazione della competente Autorità idraulica.
2. I proprietari di terreni su cui defluiscano per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.
3. Ove esisteva un fosso e successive arature o fresature lo avessero riempito, è fatto obbligo al proprietario e/o al conduttore di ripristinare lo status precedente.
4. Sono vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d'acqua.
5. Ai proprietari o conduttori del fondo e frontisti di corsi di acqua pubblici o correnti su sedime demaniale è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di mt 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell’argine, salvo autorizzazione dell’Autorità idraulica competente. In tale fascia è inoltre vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.
6. Sono soggetto di tutela e non si possono estirpare le ceppaie soggette alla pratica della ceduazione ricadenti lungo i corsi d’acqua pubblici fino ad una distanza di mt 4 dalle sponde od altra distanza obbligatoria prevista dalla normativa regionale.
7. In tutti i casi in cui il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (ad es. da alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari) il proprietario od il conduttore del fondo hanno l'obbligo di segnalarlo immediatamente agli organi comunali per i successivi provvedimenti di competenza.
8. Le acque meteoriche precipitate su terreni scoperti o non rapidamente assorbite devono essere allontanate mediante adatte opere di convogliamento fino ad un recapito naturale idoneo a riceverle.

9. Qualora a causa della pendenza vi sia impossibilità accertata allo scolo naturale delle acque verso valle, dovrà essere impiantato nel punto più declive del terreno un pozzo di raccolta da svuotarsi con mezzi meccanici o con un'opportuna rete di drenaggio sotterraneo o con altro eventuale mezzo.
10. In caso di previsioni meteorologiche di maltempo o temporali improvvisi, l'interessato dovrà provvedere immediatamente alla rimozione di chiuse in precedenza eventualmente predisposte al fine di favorire il libero deflusso delle acque.
11. Qualora un evento meteorico, che non rivesta carattere eccezionale riconosciuto con decreto, arrechi danni a manufatti o proprietà altrui e le indicazioni di cui ai commi precedenti non siano state messe in atto, la responsabilità e la rifusione dei danni sono a carico degli inadempienti.
12. Salvo che il fatto non costituisca reato chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00. Se dalla violazione del presente articolo deriva danno o pericolo alle persone, animali o cose o intralcio alla circolazione di veicoli e pedoni o allagamento delle proprietà confinanti la sanzione è di € 300,00, in ogni caso deriva l'obbligo del rispristino dei luoghi.

Articolo 41 – pulizia e spurgo di fossi e canali

1. Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade provvedendo:
    a) a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in modo da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro dei fossi;
    b) a mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;
    c) a rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, rami e fronde da fossi e canali;
    d) a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi e a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nel caso che queste vengano modificate;
    e) a pulire gli imbocchi intubati;
    f) a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso delle acque;
2. I frontisti di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione, anche non utenti, sono tenuti alla loro salvaguardia e sorveglianza ed al rispetto delle norme di cui ai punti a) e d) del comma precedente.
3. I proprietari frontisti non utenti dovranno segnalare agli utenti gli interventi di manutenzione necessari e, in caso d'inadempienza ed in via sostitutiva, provvedere alla loro effettuazione, fatto salvo il diritto di rivalsa.
4. I fossi delle strade vicinali, private ed interpoderali non assoggettati a scarichi fognari devono, a cura ed a spese dei frontisti e/o dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta l'anno e, occorrendo, più volte.
5. All'occorrenza, detti fossi e canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, sia piovane sia sorgive, che in essi si riversano.
6. E' vietato scaricare nei fossi acque di qualsiasi natura diverse dalle acque meteoriche, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione od autorizzazione dell'Autorità competente, debitamente comprovati od autorizzati anche in futuro in base alla normativa vigente al momento.
7. E' fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali se non in un quadro di riassetto e ricomposizione fondiaria, in funzione della salvaguardia o del miglioramento del regime delle acque meteoriche.

8. Nei casi previsti dal presente articolo, qualora rilevi trascuratezza od inadempienza, ferma restando la violazione accertata, l'Amministrazione provvederà direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti.
9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 a € 240,00; se dalla violazione deriva allagamento dei manufatti viciniori al fosso la sanzione è di € 300,00 dalla sanzione deriva l'obbligo di effettuare la pulizia del fosso;
10. Salvo che il fatto non costituisca reato chiunque viola le disposizioni del comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00;

Articolo 42 - tombinatura di fossi e canali

1. I proprietari di fossi e canali che intendono eseguire opere di tombinatura nei fronti di competenza devono presentare apposita domanda all'Autorità comunale la quale stabilirà la fattibilità o meno di tale intervento, gli interventi di tombinatura non possono essere eseguiti senza il parere di fattibilità dell'Autorità comunale.
2. Comunque, nel caso di esecuzione di opere di tombinatura, il proprietario del fondo dovrà garantire il diritto di passaggio ai fruitori del canale irriguo.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00; dalla sanzione deriva l'obbligo di rimessa in pristino.

Articolo 43 – bacini per la raccolta dell'acqua

1. Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 889 del C.C., la realizzazione di bacini di raccolta di acqua a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali, deve rispettare i disposti della normativa nazionale e regionale in materia di invasi e di utilizzo di acque pubbliche, nonché quanto prescritto dal vigente Regolamento Edilizio.
2. Fatto salvo l'obbligo di presentazione della denuncia di cui al comma 1 del presente articolo, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali nella fascia di rispetto stradale è soggetta all'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada; in tal caso la distanza da osservare tra il punto più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine della strada pubblica non può essere inferiore alla profondità del bacino, ed in ogni caso, non inferiore a mt tre.
3. I bacini di raccolta di acqua di cui al presente articolo devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:
   a) il fondo e le pareti devono essere impermeabili;
   b) lo svuotamento del serbatoio stesso deve essere agevole;
   c) l'impiego dei mezzi larvicidi ed insetticidi qualora necessario deve essere attuabile;
   d) il bacino deve essere adeguatamente recintato al fine di prevenire cadute accidentali al loro interno di persone e/o animali.
4. Qualora vengano costruiti bacini artificiali, i proprietari dovranno impegnarsi a permettere il prelievo dell'acqua per uso spegnimento incendi boschivi.
6. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche per usi domestici.
7. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 lettere a), b) e c) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00;
8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 lettera d) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00; se dalla violazione deriva pericolo per le persone o gli animali la sanzione è di € 450,00.

Articolo 44 – regimazione delle acque

1. In generale, indipendentemente dall'utilizzo dei terreni, coltivati o no, le acque piovane devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi, ovvero di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo.
2. Le acque devono essere regimentate in modo che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con l'efficace sgrondo delle acque stesse al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento ed instabilità.
3. Qualora la pendenza dei fossi o dei canali sia superiore al 10%, la sezione dovrà essere interrotta da briglie realizzate in legno, pietre, cemento o altri materiali idonei che, rallentando la velocità dell'acqua, ne diminuiscano l'effetto erosivo e l'impatto a valle.
4. In base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, in qualunque tipo di terreno deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici.
5. Nei terreni ricadenti da frane attive individuate dal piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dall'Autorità di Bacino del Fiume Po o dal P.R.G.C. vigente, fermo restando quanto già previsto dalle norme tecniche di attuazione dei piani stessi, le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.
6. A monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno eseguiti fossi di guardia inerbiti o rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti.
7. All'interno delle aree di frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi come sopra, con un disegno planimetrico ed altimetrico idoneo a dissipare l'energia delle acque scolanti sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.
8. La violazione delle norme del presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00; se dalla violazione deriva allagamento la sanzione è di € 300,00; è fatto obbligo di adeguamento nel più breve tempo possibile.

TITOLO VIII – DEGLI ANIMALI

CAPO I – norme generali

Articolo 45 - detenzione, ricoveri ed allevamenti di animali all'interno del centro abitato

1. Nel centro abitato sono consentiti la detenzione e il ricovero di animali da cortile e da affezione in un numero non superiore alle 5 unità per specie e comunque non oltre il numero massimo totale di 20 unità; vi è vietato l'allevamento di animali in genere; è consentita la semplice detenzione di animali in un numero non superiore alle 5 unità, i ricoveri o le recinzioni relative alle aree ove sono detenuti o ricoverati gli animali, devono essere ad una distanza minima di 10 metri dalle strade pubbliche e dalle altrui abitazioni.
2. L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.
3. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni, delle attività e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Articolo 46 — obblighi dei proprietari dei cani

1. I cani a guardia delle proprietà possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.
2. Ai cani da guardia delle proprietà poste in prossimità delle strade deve essere impedito l'accesso alle strade stesse.
3. A chiunque proprietario o detentore o conduttore di cani, al di fuori dei centri abitati e delle strade carrozzabili o nelle immediate adiacenze è comunque vietato lasciare vagare incustoditi i cani. Il proprietario risponde di eventuali danni arrecati alla flora, alla fauna e alle proprietà pubbliche e private.
4. I proprietari e/o i conduttori dei cani e degli animali d'affezione in generale devono:
   a) In luogo pubblico frequentato da altre persone tenere i cani al guinzaglio lungo al massimo 1,5 metri, è vietato l'utilizzo di guinzaglio estensibile;
   b) raccogliere le deiezioni degli animali su suolo pubblico o di uso pubblico;
   c) avere al seguito appositi strumenti per la raccolta delle deiezioni degli animali;
   d) se indispensabile, l'uso della catena deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena dovrà essere agganciata a un gancio scorrevole e in lunghezza deve essere di almeno cinque metri.
   e) Ai cani detenuti a catena deve essere assicurata la possibilità di movimento libero per almeno una (1) ora al giorno. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.
   f) Qualora il cane sia detenuto in spazio delimitato, esclusi i canili, questo deve avere una dimensione minima pari a otto metri quadrati per ogni capo di età superiore ai 180 giorni e comunque in numero non superiore a 4 nel medesimo spazio. È vietata la detenzione di cani sui balconi degli immobili;
   g) Provvedere a segnalare tramite denuncia lo smarrimento del cane, entro tre (3) giorni dall'evento e, parimenti, presentare segnalazione di ritrovamento dello stesso, nel medesimo termine;
   h) Provvedere a munire il cane di microchip e verificarne preventivamente la dotazione in caso di acquisizione dello stesso;
5. Possono essere tenuti senza guinzaglio:
   a) i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico;
   b) i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia e la conduzione delle greggi e per la caccia;
   c) i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.
6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 a € 240,00 per ogni animale; se dal fatto deriva pericolo per le persone o per la circolazione o danneggiamento di flora o fauna o alle proprietà pubbliche o private la sanzione è di € 300,00.
7. Chiunque viola le disposizioni del comma 4 lettera a), b) e c) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 a € 240,00;
8. Salvo che il fatto non costituisca reato chiunque viola le disposizioni del comma 4 lettere d) e) e f) g) e h) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 per ogni animale.

TITOLO IX – DEGLI ALLEVAMENTI DEL BESTIAME

CAPO I – disciplina del pascolo

Articolo 47 - disciplina dell'esercizio del pascolo

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Piemonte; devono, inoltre, osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.

Articolo 48 – pascolo degli animali. Modalità

1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero tale da impedire sbandamenti o fughe che possano cagionare danni alle colture, molestia ai passanti od intralcio al traffico. E' obbligatorio l'uso di recinzioni mobili che devono essere rese visibili con adeguate tabelle di avviso di presenza di eventuale corrente elettrica.
2. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi.
3. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario e/o del conduttore.
4. A meno che il proprietario e/o conduttore del fondo o un suo rappresentante sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti.
5. E' vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorte lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96.
6. I cani utilizzati per le attività di pastorizia possono essere lasciati liberi solamente durante lo svolgimento di tale attività; diversamente devono essere custoditi con le modalità di cui al regolamento promulgato con D.P.G.R. 11/11/1993 n. 4359, attuativo della L.R. 26/07/1993 n. 34.
7. Il pascolo notturno (dalle ore 20,00 alle ore 06,00) è permesso solo nei fondi chiusi da recinti, idonei ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture e/o alle cose altrui.
8. In caso di pascolo notturno, nelle vicinanze di case, dal bestiame di qualsiasi specie devono essere rimossi i campanacci e ogni altro strumento che possa disturbare il riposo delle persone.
9. Chiunque viola le disposizioni dei commi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00; se dalla violazione deriva pericolo per le persone, gli animali o le cose la sanzione è di € 450,00.

Articolo 49 - attraversamento di abitati con animali

1. Nel percorrere le strade comunali o vicinali, i conduttori di bestiame di qualsiasi specie devono tenere la massima cura onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori tra i cittadini e/o danneggiamento alle cose e dovranno occupare uno spazio, qualora possibile, non superiore ad 1/3 della carreggiata.
2. Nelle vie e nelle piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.
3. Il conduttore della mandria deve provvedere alla pulizia della strada subito dopo il passaggio.
4. Sono proibite le grida e gli atti che possano spaventare gli animali e mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

5. I proprietari ed i conduttori di animali che con la loro condotta si rendano pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica saranno segnalati all'autorità di P.S. per i provvedimenti conseguenti.
6. Chiunque viola le disposizioni dei commi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00; se dalla violazione deriva pericolo per le persone o le cose o il danneggiamento delle cose la sanzione è di € 450,00.

CAPO II – allevamenti

Articolo 50 - divieto di attivazione di allevamenti in centri abitati

1. Fatte salve le preesistenze, nei centri abitati è vietato allevare le seguenti specie di animali: suini, ovini, caprini, bovini, equini, avicoli e selvaggina.
2. Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 più la somma di € 10,00 per ogni capo allevato.

Articolo 51 – misure profilattiche per il controllo dello sviluppo di popolazioni di zanzare

1. Al fine di evitare le condizioni favorevoli allo sviluppo di popolazioni di zanzare su tutto il territorio si devono adottare le seguenti misure profilattiche nelle proprietà private:
   a) nelle aree contigue alle abitazioni (terrazze, giardini, orti ecc.) va evitata la formazione di raccolte d'acqua, rimuovendo ogni sorta di contenitore per lo sviluppo larvale, come ad es. secchi, bacinelle, barattoli, bidoni, copertoni abbandonati ecc.
   b) eliminare le piccole raccolte d'acqua (es. teli di nylon che formano pozze artificiali) svuotando l'acqua nel terreno; inoltre, contenitori di uso comune come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatoi ecc. vanno svuotati e puliti periodicamente almeno ogni settimana;
   c) eventuali contenitori di acqua inamovibili, come vasche in cemento, piscine e fontane non in esercizio, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, vanno coperti con strutture rigide o reti a maglia molto fine (reti zanzariere);
   d) nelle piccole fontane ornamentali da giardino introdurre pesci che si nutrono di larve, come ad es. i pesci rossi;
   e) tenere ben rasata l'erba dei giardini privati e condominiali ed eliminare le sterpaglie;
   f) le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili, vanno ispezionate, pulite e vuotate periodicamente.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Articolo 52 – abbeveratoi

1. Gli abbeveratoi debbono essere posti ad almeno otto metri dal pozzo per l'emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua e devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e tenuti costantemente puliti.
2. Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveramento.
3. E' fatto divieto di lavare in essi il bucato e di immergervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00; dalla violazione deriva l'obbligo di adeguamento.

CAPO III – gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili

Articolo 53 - definizione di liquami zootecnici

1. Si definisce liquame zootecnico l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni.
2. Sono assimilati al liquame, se provenienti dall'attività di allevamento:
   a) i liquidi di sgrondo percolati da materiali palabili in fase di stoccaggio;
   b) i liquidi di sgrondo percolati da accumuli di letame;
   c) le frazioni non palabili di effluenti zootecnici, da destinare all'utilizzazione agronomica,
   d) le sostanze derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici;
   e) i liquidi di sgrondo percolati dai foraggi insilati.

Articolo 54 - definizione di effluenti di allevamento palabili

1. Si definiscono effluenti di allevamento palabili le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, in grado, se disposte in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

Articolo 55 - trasporto letame, liquami ed altri detriti

1. Nel trasporto di letame, liquami ed altri detriti è fatto obbligo di utilizzare carri chiusi sui lati esterni adatti allo scopo, senza dar luogo a spandimenti lungo il percorso.
2. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00; dalla sanzione deriva l'obbligo di immediata pulizia.

Articolo 56 - spandimento liquami

1. Possono essere ammessi allo spandimento, su terreno ad uso agricolo, esclusivamente a fini di fertilizzazione del terreno, i liquami derivanti da attività agricole o ad essere assimilati, come da legge regionale di riferimento o autorizzati ai sensi della L.R. 03/07/1996 n. 37.
2. Lo spandimento di liquami è vietato:
   a) sul suolo non adibito ad uso agricolo;
   b) nelle aree franose o con pendenze superiori al 15%;
   c) mediante tecniche di spandimento a pioggia;
   d) nelle superfici golenali, nelle aree calanchive e nelle aree costituenti casse di espansione fluviale;
   e) nella rete fognaria e nei corsi d'acqua.
   f) nei terreni allagati;
   g) a distanza inferiore a mt 50 dal ciglio delle strade statali e/o provinciali e ad una distanza inferiore a mt 100 dalle abitazioni, a meno che lo spandimento non avvenga per diretto e immediato interramento;
   h) ad una distanza inferiore a 200 m. da sorgenti e da pozzi di captazione di acque ad uso potabile;

i)nelle aree di rispetto dei pozzi di captazione idrica ad uso potabile e da sorgenti per una distanza non inferiore a mt 200;
j)nelle aree a distanza inferiore a mt 150 da corpi idrici superficiali;

3. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 lettere a), b), d) e f) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
4. Salvo che l fatto non costituisca reato chiunque viola le disposizioni del comma 2 lettere e), f), g), h), i) e j) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00.

Articolo 57 - spandimento di effluenti zootecnici palabili

1. E' vietato lo spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili ad una distanza inferiore a mt 100 metri dalle abitazioni, a meno che lo spandimento, nella fascia dei cento metri citati, non venga interrato entro tre ore dallo spandimento stesso.
2. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00.

TITOLO X – DELLE AREE BOSCATE

CAPO I – salvaguardia del paesaggio, gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi

Articolo 58 - definizione di bosco

1. Fatti salvi i casi specifici di esclusione e le deroghe compendiate dalla legislazione vigente in materia di forestazione, si considerano bosco le formazioni vegetali, di origine naturale o artificiale, e i terreni su cui esse sorgono, caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea, associata o meno a quella arbustiva, in cui la copertura della componente arborea è superiore al 20%.
2. Le formazioni vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere considerate bosco solo se si estendono su un terreno avente superficie pari o superiore a mq 2000 (duemila) ed una larghezza media minima, misurata dalla base esterna dei fusti, pari o superiore a mt 20 (venti).
3. La viabilità o i canali presenti all'interno dei boschi, aventi larghezza pari o inferiore a mt 3, non costituiscono interruzione della superficie boscata.
4. Sono considerati bosco i terreni su cui sorgono le formazioni vegetali descritte al comma 1 e 2 del presente articolo, che siano temporaneamente privi della vegetazione arborea per cause naturali, compreso l'incendio, o per intervento dell'uomo.
5. Gli arboreti da legno non sono considerati bosco.

Articolo 59 – salvaguardia delle macchie boschive

1. E' fatto divieto di estirpare e recare danno alle specie arboree facenti parte delle macchie boschive presenti sul territorio comunale.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00 più la somma di € 20,00 per ogni specie estirpata o danneggiata.

Articolo 60 - definizione di boschetto

1. Si definisce boschetto qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetante su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite

per la definizione delle aree boschive di cui all'articolo 58 del presente Regolamento, ed in ogni caso aventi una superficie superiore a mq 100.

Articolo 61 - definizione di siepe

1. Si definisce siepe una fascia di vegetazione, costituita da alberi o arbusti posti in filari, avente larghezza e forma variabile, svolgente la funzione di riparo e delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua.

Articolo 62 - modalità di gestione di siepi e boschetti

1. La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione di siepi e boschetti devono essere conformi alle tradizioni agricole locali ed alle specifiche pratiche di silvicoltura.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di provvedere alla manutenzione e cura periodica delle siepi e delle zone boscate in genere, in modo da eliminare erbe ed arbusti infestanti dannosi alle essenze arboree più pregiate costituenti le siepi.
3. Nelle siepi potranno essere effettuati tagli cedui a raso o a capitozza, in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di mantenere vitale la capacità pollonifera delle ceppaie.
4. Le siepi ubicate in prossimità di pubblica viabilità devono essere controllate con periodiche ceduazioni e/o tagli di contenimento, volti ad evitare uno sviluppo delle piante o dei rami che possa creare rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione.
5. Sono oggetto di tutela e non si possono estirpare, le ceppaie soggette alla pratica della ceduazione ricadenti lungo i corsi d'acqua pubblici fino ad una distanza di mt quattro dalle sponde od altra distanza obbligatoria prevista dalla vigente normativa regionale.
6. E' altresì vietata, in prossimità delle siepi, la pratica dell'eliminazione delle erbe e degli arbusti infestanti tramite il fuoco.
7. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del C.d.S. per quanto riguarda la presenza di siepi e boschetti in fregio alle strade, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di siepi e boschetti, con l'emanazione di specifiche ordinanze ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.
8. Fatte salve le N.T.A. del Piano Regolatore, l'eliminazione totale o parziale delle siepi e boschetti è soggetta a preventiva comunicazione al Comune, corredata da dettagliata documentazione descrittiva dell'intervento; il Comune, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, al fine di tutelare gli interessi pubblici di natura idraulica, agronomico-forestale e paesaggistica, può inibire la realizzazione dell'intervento, ovvero imporre particolari modalità per la sua realizzazione ed eventuali compensazioni della vegetazione espiantata con nuovi impianti; decorso il suindicato termine nel silenzio protratto del Comune, l'intervento può essere eseguito.
9. E' severamente vietato, a chiunque, il taglio di quelle piante autoctone il cui fusto, all'altezza dal suolo di mt 1, raggiunga la circonferenza di cm 200. Eventuali deroghe possono essere concesse dall'Autorità competente solo per documentate e motivate esigenze.
10. Chiunque viola le disposizioni dei commi 2 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00; dalla sanzione deriva l'obbligo di provvedere alla manutenzione.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 6 e 8 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00; dalla sanzione deriva l'obbligo di ripristino dei luoghi.

12. Salvo che il fatto non costituisca reato chiunque viola la disposizione del comma 9 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 300,00 più la somma pari al valore commerciale e paesaggistico dell'albero tagliato.

Articolo 63 - impianto di siepi e di piante

1. Qualora i proprietari dei fondi adiacenti alle strade vicinali e comunali intendano provvedere all'impianto di siepi, dovranno formarle con l'utilizzo di essenze locali o naturalizzate, previa comunicazione con conseguente nulla osta del comune.
2. Le operazioni di impianto dovranno essere effettuate entro un anno dalla data della comunicazione di intenzione d'impianto.
3. Chiunque viola la disposizione del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 più la somma di € 10,00 per ogni essenza non locale o naturalizzata; dalla sanzione deriva l'obbligo di estirpare le essenze non conformi e la loro sostituzione con essenze conformi.

Articolo 64 - piante arboree e/o arbustive di pregio

1. Si definiscono piante di pregio quelle singole arboree e/o arbustive o piccoli raggruppamenti delle stesse che, pur non essendo riportate in elenchi ufficiali di disposizioni legislative nazionali e/o regionali, per età, portamento, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche sono percepite dalla collettività come piante di valore storico, culturale e paesaggistico di interesse comunale.
2. Al fine di tutelare l'integrità delle piante di pregio presenti nel territorio, il Comune predispone l'elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio.
3. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, gli elementi vegetali che costituiscono piante di pregio sono identificati con apposito atto comunale che ne delinea le caratteristiche.
4. E' vietato distruggere o alterare i beni inclusi nell'elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio.
5. Qualora nell'elenco comunale di cui al comma 2 siano incluse piante di proprietà privata, il Comune stipula con i proprietari delle stesse una specifica convenzione finalizzata a disciplinare le modalità e la ripartizione degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria delle piante, al fine di assicurarne l'integrità e la conservazione.
6. Per le piante incluse negli elenchi regionali ai sensi della L.R. 50/1995 relativa agli alberi monumentali e di pregio, valgono le disposizioni della medesima.
7. Salvo che il fatto non costituisca reato chiunque viola le disposizioni del comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 400,00 per ogni bene distrutto o alterato il pagamento di una somma pari al valore di mercato e paesaggistico del bene.

Articolo 65 – trasporto e deposito legname

1. Il trasporto del legname tagliato nei boschi, dal letto di caduta alle strade, deve essere effettuato solo lungo canaloni o vie naturali di esbosco e deve comunque essere condotto in modo da non danneggiare il bosco né i terreni sottostanti.
2. È vietato depositare legname (tronchi, fascine) su argini di torrenti o rogge e a meno di mt 2 dal ciglio stradale. Il deposito deve comunque essere temporaneo e non può protrarsi per un periodo superiore a mesi 6.

3. Se per motivi logistici non è possibile osservare la distanza indicata al comma precedente, è d'obbligo apporre segnalazione di ingombro conforme al C.d.S., la rimozione deve comunque avvenire entro tre giorni dal deposito del materiale.
4. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
5. chiunque viola le disposizioni del comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

CAPO II – interventi fitoiatrici e malattie delle piante

Articolo 66 - difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria

1. Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito quanto segue:
   a) nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, di insetti o di altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con il Settore fitosanitario della Regione Piemonte, ex Osservatorio per le malattie delle piante, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato per sostenere la lotta contro tali parassiti; il Comune collaborerà altresì con gli Enti preposti nella lotta guidata;
   b) è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coltivatori e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità comunale e al Settore fitosanitario della Regione Piemonte, ex Osservatorio per le malattie delle piante, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi e di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che vengano all'uopo indicati.
2. Per i boschi affetti da malattie, valgono altresì le norme in materia emanate a livello nazionale e regionale.
3. Allo scopo di preservare i boschi e le colture dall'invasione di insetti e di crittogame, l'Autorità comunale può ordinare il taglio delle piante e le estrazioni delle ceppaie morte, sentito il parere degli Enti incaricati in detta materia.
4. Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parte di esse esposte all'infestazione senza certificato di immunità rilasciato dal. Settore fitosanitario della Regione Piemonte, ex Osservatorio per le malattie delle piante.
5. In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del D.Lgs. 19 agosto 2005 n° 214(45), i proprietari, i conduttori ovvero gli aventi diritto in solido tra di loro, debbono eseguire tutte le pratiche agronomiche ed i trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dai competenti organi Regionali e Statali. Chiunque abbia notizia dell'inadempienza circa gli obblighi di lotta obbligatoria ne dà comunicazione al Comune; questo provvederà a segnalare all'inadempiente l'obbligo di procedere. Nel protrarsi dell'inadempienza oltre i termini fissati dal Comune, questo provvederà a segnalare i fatti al Settore fitosanitario regionale per l'adozione degli adempimenti di competenza. Il Comune pone in capo dell'inadempiente, in solido con il proprietario del fondo ovvero dell'avente diritto, le spese sostenute dall'Amministrazione per gli atti e le attività da essa eseguite.
6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, lettere a) e b), 3, 4, e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00 più la somma di € 10,00 per ogni pianta malata non abbattuta entro i termini indicati nelle disposizioni dall'Amministrazione.

Articolo 67 – lotta contro gli organismi nocivi delle piante – procedure amministrative

1. Gli obblighi che gravano sui proprietari, conduttori ovvero aventi diritto, in tema di prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante, sono notificati ai proprietari, conduttori dei fondi ovvero agli aventi diritto inadempienti con apposito provvedimento del Comune; in tale atto sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi entro cui queste vanno poste in essere con le consequenziali misure da adottare in caso di mancato adempimento. Decorso inutilmente il periodo entro cui provvedere, il Sindaco dispone l'intervento diretto dell'Amministrazione comunale volto ad eseguire le operazioni necessarie; i costi sostenuti sono posti a carico dell'inadempiente mediante emissione di apposita cartella di pagamento.
2. In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del D.lgs. 19/08/2005 n° 214, gli obblighi sono notificati agli inadempienti con apposito provvedimento del Comune nel quale sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi entro cui dare seguito alle stesse. Decorso inutilmente il predetto periodo di tempo, il Comune invierà segnalazione al Settore Fitosanitario regionale per l'adozione delle misure di competenza; tale invio deve essere corredato degli atti comunali redatti.
3. Chiunque in qualità di proprietario, conduttore o avente diritto sugli alberi infestati non provveda in autonomia, prima dell'intervento del Sindaco, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 più la somma di € 20,00 per ogni albero infestato.

Articolo 68 – disposizioni aggiuntive specifiche in tema di prevenzione e lotta alla flavescenza dorata della vite

1. I proprietari, conduttori ovvero aventi diritti sui terreni su cui insistono i vigneti incolti hanno l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione; i proprietari, i conduttori dei fondi ovvero gli aventi diritto sui fondi sui quali sono presenti viti sparse o ricacci spontanei di vite mantenuti allo stato incolto devono provvedere alla eliminazione delle piante di vite, comprese le radici, salvaguardando le specie arboree presenti. In considerazione della situazione di emergenza, dell'acclarata pericolosità costituita dalla presenza di viti incolte, anche a notevole distanza, quali fattori di recrudescenza della Flavescenza dorata, il Sindaco, acquisito il parere tecnico del Settore Fitosanitario regionale, con propria ordinanza contingibile e urgente notificata al proprietario, al conduttore ovvero all'avente diritto sul fondo interessato, fissa il termine antro il quale si debba eseguire l'estirpazione prevedendo l'immediato intervento dell'Amministrazione comunale stessa in caso di inattività del proprietario, del conduttore ovvero dell'avente diritto. E' in ogni caso fatta salva la potestà di rivalsa nei confronti dei proprietari, dei conduttori ovvero degli aventi diritto del fondo ai fini del recupero di ogni spesa sostenuta dall'Amministrazione comunale, nonché l'applicazione delle disposizioni penali e sanzionatorie vigenti. Restano impregiudicate le prerogative del Settore Fitosanitario di cui all'art. 18 della L.R. 63/78.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti art. 83 comma 5, art. 84 e dei precedenti commi del presente articolo l'Amministrazione comunale si avvale della collaborazione tecnico – scientifica del Settore Fitosanitario regionale.
3. Ogni intervento previsto nelle disposizioni in tema di prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante deve essere eseguito nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento regionale n° 8/R del 20/09/2011 (regolamento forestale).
4. Chiunque in qualità di proprietario, conduttore o avente diritto sugli alberi infestati non provveda in autonomia, prima dell'intervento del Sindaco, è soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 più la somma di € 20,00 per ogni albero infestato.

Articolo 69 - disposizioni aggiuntive specifiche in tema di prevenzione e lotta alla processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa)

1. Considerato che in generale le infestazioni di processionaria in questi ultimi anni hanno avuto una recrudescenza, favorita dai cambiamenti climatici: gli inverni miti permettono una maggior sopravvivenza delle larve (bruchi), con un incremento quindi delle popolazioni che possono svilupparsi anche a quote più elevate che in passato; le larve possono arrecare danni alla vegetazione di diverse specie di pini (soprattutto *Pinus nigra* e *Pinus sylvestris*) e di cedri; nel verde pubblico e privato, o dove i boschi di conifere sono limitrofi ad insediamenti e viabilità, le infestazioni rappresentano un rischio per la salute umana e degli animali domestici, in quanto i peli dei bruchi sono urticanti e possono dare reazioni cutanee e respiratorie più o meno marcate; in tali contesti, dove la presenza della Processionaria rappresenta un rischio per la salute umana e per gli animali domestici, le infestazioni vanno segnalate alle autorità incaricate di tutelare la sanità pubblica, ovvero al Sindaco del Comune dove si trovano le piante; il proprietario di piante infestate deve intervenire in autonomia senza necessità di segnalazione al Sindaco.
2. Il Sindaco, acquisita la notizia della presenza di processionaria, con propria ordinanza contingibile e urgente notificata al proprietario, al conduttore ovvero all'avente diritto sugli alberi interessati, fissa il termine entro il quale si debba eseguire la bonifica prevedendo l'immediato intervento dell'Amministrazione comunale stessa in caso di inattività del proprietario, del conduttore ovvero dell'avente diritto. E' in ogni caso fatta salva la potestà di rivalsa nei confronti dei proprietari, dei conduttori ovvero degli aventi diritto del fondo ai fini del recupero di ogni spesa sostenuta dall'Amministrazione comunale, nonché l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie vigenti.
3. Chiunque in qualità di proprietario, conduttore o avente diritto sugli alberi infestati non provveda in autonomia, prima dell'intervento del Sindaco, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 più la somma di € 20,00 per ogni albero infestato.

CAPO III – interventi con antiparassitari

Articolo 70 - modalità d'impiego degli antiparassitari

1. Nel corso del trattamento con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) si deve evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue, occorre quindi irrorare dirigendo il getto verso l'interno della coltura.
2. All'interno dei centri abitati è vietato l'uso dei prodotti antiparassitari appartenenti già alla I^ e II^ classe tossicologica, ora definiti molto tossici - tossici e nocivi, fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico.
3. In prossimità di scuole di ogni ordine e grado e di asili a spazi ricreativi per l'infanzia i trattamenti consentiti devono essere effettuati nell'orario di chiusura di tali strutture.
4. In prossimità di abitazioni i trattamenti devono essere effettuati nel primo mattino, entro le ore 09.30, o nelle ore serali, dopo le ore 19.30, in modo da consentire ai residenti di tenere chiuse porte e finestre.
5. I trattamenti non devono essere eseguiti su orti o in vicinanza di essi se non adeguatamente protetti.

6. L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a mt 30 da abitazioni, edifici e luoghi pubblici con le relative pertinenze. Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con presidi già di III^ e IV^ classe, cioè non compresi tra i prodotti molto tossici, tossici e nocivi, prima delle ore 09.30 e dopo le ore 19.30, in assenza di vento, solo con l'impiego della lancia a mano nei vigneti e frutteti, e delle irroratrici a barra nelle colture a terra (mais, soia, ecc).
7. Dei trattamenti deve essere dato avviso ai confinanti con almeno 24 ore di anticipo.
8. La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.
9. In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari purché il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora se ne ravvisi il rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.
10. Durante il trattamento e per tutto il tempo di carenza del prodotto distribuito dovrà venire apposto il divieto di accesso alle aree trattate mediante appositi cartelli recanti la dicitura "coltura (o terreno) trattata/o con presidi sanitari".
11. E' vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie o lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori e delle attrezzature in prossimità di fognature, corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature.
12. Salvo che il fatto non costituisca reato chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 3, 4, 5, 6 primo capoverso, 7, 8 e 10 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00; se i prodotti usati sono di categoria molto tossici o tossico nocivi ovvero deriva pericolo pe le persone o gli animali la sanzione è di € 300,00.
13. Salvo che il fatto non costituisca reato chiunque viola le disposizioni dei commi 2, 6 secondo capoverso e 11 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00, se dalla violazione deriva pericolo per le persone o gli animali la sanzione è di € 450,00.

Articolo 71 - impiego di diserbanti

1. E' fatto divieto di eliminare la vegetazione erbacea ed arbustiva sulle sponde di fossi e canali, in presenza di acqua, tramite prodotti diserbanti.
2. Chiunque viola la diposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00, se dalla violazione deriva pericolo per le persone o gli animali la sanzione è di € 300,00.

TITOLO XI – DEI RIFIUTI IN GENERALE

CAPO I – disposizioni generali

Articolo 72 – finalità

1. Il presente titolo disciplina, in armonia con il regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 30/11/2021, il corretto invio allo smaltimento dei rifiuti al fine di garantire l'igiene, la tutela e il decoro del territorio comunale

Articolo 73 – ambito di applicazione

1. Il presente titolo, per il perseguimento dei fini di cui al precedente art. 72, detta norme autonome ed integrative di disposizioni generali in materia di rifiuti solidi urbani.
2. Oltre le norme contenute o richiamate dal presente regolamento dovranno inoltre essere osservate le disposizioni stabilite, per singole e contingenti circostanze, dalla Autorità comunale e le disposizioni, anche orali, date dai funzionari comunali e dal personale del Servizio Polizia Locale.

Articolo 74 – definizioni

1. Per rifiuti solidi urbani si intendono i rifiuti derivanti dalla normale attività domestica.
2. Per modesta quantità si intende il volume di rifiuti che può essere contenuto in uno ed uno solo normale sacco della spazzatura delle dimensioni 70x100 cm (circa 110 lt.)
3. Per “ecopunto” impianto di supporto alla raccolta differenziata costituito da raggruppamento di contenitori stradali ubicati su più punti del territorio comunale, in cui gli utenti possono conferire negli appositi contenitori le diverse frazioni merceologiche di rifiuto.
4. Per “ecoisola” impianto di supporto alla raccolta differenziata recintata e sorvegliata, gestita direttamente da ACEA Industriale SpA dotata di specifici cassoni in cui gli utenti, negli orari prestabiliti, possono conferire negli specifici contenitori le diverse frazioni merceologiche di rifiuto.

Articolo 75 – prescrizioni e divieti generici

1. Chiunque è responsabile dei rifiuti da lui prodotti dal momento della produzione al momento del corretto conferimento dei rifiuti stessi al gestore del servizio di raccolta.
2. E’ fatto divieto a chiunque di abbandonare su suolo pubblico, privato di uso pubblico o privato qualsiasi tipo di rifiuto. I rifiuti devono essere conferiti al servizio di raccolta con le modalità prescritte dal gestore del servizio della raccolta e dal presente Regolamento; il medesimo divieto vale anche per il deposito di rifiuti in prossimità dei cassonetti per la raccolta anche se gli stessi sono pieni
3. E’ fatto divieto a chiunque di abbandonare nelle acque di qualsiasi specie e natura qualsiasi tipo di rifiuto.
4. E’ fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualunque specie mediante l’utilizzazione di strutture collocate, anche se temporanee, su spazi o aree pubbliche o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante fino a non meno di due metri dallo spazio occupato stesso.
5. Se l’attività di cui al comma 4 del presente articolo si protrae nel tempo ed è esercitata in strutture fisse, banchi di vendita mobili o con dehors, gli esercenti devono collocare all’interno dello spazio occupato almeno un contenitore per rifiuti di capacità non inferiore ad almeno 50 litri.
6. L’obbligo della pulizia del suolo pubblico o privato di uso pubblico sussiste in capo a chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività anche se temporanea.
7. Compete ai proprietari, amministratori o conduttori di immobili la pulizia dei tratti di marciapiede prospicienti l’immobile stesso ad esclusione dei tratti dei medesimi di proprietà pubblica.
8. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione come rena, calce, terre, sabbie, detriti, ramaglie, stallatico, sostanze pulverulente, liquidi, semi-liquidi e similari deve avvenire in modo da evitare la dispersione delle materie trasportate sul suolo.
9. Se nelle manovre di carico-scarico di merci o qualsiasi oggetto o sostanza per comodo delle case, botteghe o attività poste lunghe le vie pubbliche o di uso pubblico, vengono a cadere parti delle materie maneggiate sul suolo, esse devono

essere rimosse a cura di chi ha ricevuto le merci o gli oggetti maneggiati o da chi le ha maneggiate.

10. Salvo che il fatto non costituisca reato chiunque viola le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 se modesta quantità ovvero da € 75,00 a € 450,00 se non modesta quantità; dalla violazione deriva l'obbligo di rimozione; se i rifiuti sono costituiti da materiali liquidi, infiammabili, residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi, tossico-nocivi, pile e batterie esauste, farmaci è applicata, se il fatto non costituisce reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 450,00.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.
12. All'applicazione della sanzione consegue la sanzione accessoria del ripristino immediato dello stato dei luoghi e/o la riparazione degli eventuali danni causati. In caso di inottemperanza provvederà l'Amministrazione comunale con successiva rivalsa delle spese sui soggetti interessati mediante emissione di ingiunzione di pagamento.

Articolo 76 – utilizzazione delle aree deposito rifiuti denominate "ecopunti"

1. E' fatto obbligo a chiunque di attenersi alle modalità di conferimento dei rifiuti stabilite dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e dal Comune in termini differenziati in funzione della tipologia dei rifiuti stessi. Le modalità di conferimento sono rese pubbliche mediante speciali regolamenti o tramite istruzioni riportate sui contenitori stessi o negli ecopunti ovvero con avviso alla cittadinanza mediante missive nominali.
2. I rifiuti solidi urbani secchi o umidi devono essere conferiti negli appositi contenitori in idonei sacchi chiusi.
3. Qualora i contenitori siano pieni, non è consentito depositare i rifiuti all'interno quando non ne permettano la corretta chiusura.
4. Considerata la valenza economica, sociale ed ecologica derivante dalla raccolta separata delle tipologie di rifiuti, tali tipologie devono essere conferite tra di loro separate e immesse negli appositi contenitori a tal fine predisposti. I contenitori non devono essere utilizzati per il conferimento di tipologie di rifiuti diversi da quelli per i quali sono destinati.
5. Oggetti di materiale plastico o cartoni di grandi dimensioni dovranno essere preventivamente compattati prima di essere immessi negli appositi contenitori.
6. Vetri di grandi dimensioni, (ad esempio damigiane, vetrature di serramenti o similari), devono essere conferiti presso le ecoisole
7. Rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici o mobili in generale, imballaggi o altri oggetti ingombranti devono essere conferiti presso le ecoisole.
8. E' vietato depositare all'interno dei contenitori macerie provenienti da lavori edili. Tali rifiuti devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferiti presso discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto atti ad impedirne la dispersione, o, per piccole quantità direttamente alle ecoisole. E' inoltre vietato conferire all'interno dei contenitori sfalci erbosi e potature che devono essere conferiti presso le ecoisole o negli appositi cassonetti collocati negli ecopunti.
9. E' vietato il conferimento dei rifiuti presso gli ecopunti per le persone non residenti né domiciliate né paganti la tassa smaltimento rifiuti nel territorio del Comune di Torre Pellice.
10. E' vietato conferire rifiuti che possano produrre rumori molesti (ad esempio vetri) a seguito del getto dei rifiuti stessi negli appropriati contenitori durante le ore notturne ed in particolare tra le ore 22,30 e le ore 06,30.

11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 2, 3, 5, 9 e 10 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a €. 150,00.
12. Chiunque viola le disposizioni del comma 4, del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00, se modesta quantità, ovvero di una somma da € 50,00 a € 150,00 se non modesta quantità. Se i rifiuti sono costituiti da materiali speciali o nocivi, pile esauste o farmaci, salvo che il fatto non

TITOLO XII – VIGILANZA E SANZIONI

CAPO I – Sanzioni

Articolo 77 — sanzioni

1. Ogni violazione alle norme del presente regolamento, quando non costituisca violazione di alte leggi o regolamenti, è accertata e sanzionata secondo quanto previsto della Legge 24 novembre 1981 n° 689 e s.m.i. e dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria, prevista da ciascun articolo del regolamento, è graduata in relazione alla gravità della violazione, nel rispetto dei limiti edittali di cui all'articolo 7 bis del Decreto legislativo 267 e s.m.i.
3. Ai sensi dell'articolo 16 comma 2 della Legge 24 novembre 1981 n° 689 e s.m.i. la Giunta Comunale, all'interno dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione, può stabilire l'importo del pagamento in misura ridotta, in deroga ai criteri previsti dal comma 1 dello stesso articolo 16.
4. Per qualsiasi violazione è possibile procedere al sequestro amministrativo secondo la disciplina degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981 n° 689. Il regolamento individua le violazioni per le quali si applica la sanzione accessoria della confisca nonché le violazioni per le quali sono previste misure interdittive.
5. In tutti i casi in cui l'Amministrazione Comunale, nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 del presente regolamento, interviene in sostituzione dell'obbligato, si procederà nei confronti delle stesso per il recupero, anche coattivo, di tutte le spese e degli oneri sostenuti.

Articolo 78 - sanzioni accessorie

1. In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di:
   a) sospendere o di cessare una determinata attività sanzionata;
   b) del ripristino dello stato dei luoghi;
   c) di rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi.
2. In tutti i casi in cui l'Amministrazione Comunale, nel perseguimento delle finalità di cui al comma precedente, interviene in sostituzione dell'obbligato, si procederà nei confronti delle stesso per il recupero, anche coattivo, di tutte le spese e degli oneri sostenuti.
3. Fatte salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, al contravventore, in possesso di una concessione e/o autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
   a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;

b) mancata esecuzione degli obblighi previsti dal comma 1 del presente articolo fino al momento del loro adempimento;
c) morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione o dell'autorizzazione.

4. La sospensione, di cui al comma 2 del presente articolo può avere una durata massima non superiore a giorni trenta. La sospensione può essere protratta fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione viene inflitta.

CAPO II – attività di vigilanza

Articolo 79 – attività di polizia amministrativa del territorio

1. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento sono esercitate, in via principale, dalla Polizia Locale. All'accertamento possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.
2. I principi generali sulle violazioni amministrative sancite dal regolamento, nonché le modalità di accertamento delle stesse e le procedure afferenti l'irrogazione delle sanzioni sono disciplinati dalle disposizioni della L 24/11/1981 n° 689 e s.m.i. e dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n° 17 e s.m.i.
3. Il Sindaco può, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
4. Il Sindaco, quale Autorità Locale, ed i Dirigenti preposti alle varie articolazioni organizzative, provvedono a dare diffusione al pubblico, con le modalità ritenute più idonee, delle norme del presente regolamento, attinenti i rispettivi ambiti di competenza; emanano, inoltre, disposizioni particolari di carattere esecutivo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

TITOLO XIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I – disposizioni transitorie e finali

Articolo 80 – pubblicità

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07/08/1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 81 - norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti, in particolare il Regolamento di polizia rurale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29/12/1979 n. 31 e s.m.i. e il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19/02/2016 n° 04 e s.m.i.

Articolo 82 - rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Articolo 83 - entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi del vigente Statuto Comunale.

Il presente Regolamento:
- È stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 15 del 27/4/2023;
- La detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 03/05/2023 al 18/05/2023.
- E' pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente.
- È entrato in vigore il giorno 18/05/2023.